



Allegato "B" al rep. 1154/654

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Europa Donna Italia"

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita una associazione di promozione sociale denominata "Europa Donna Italia" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Milano, piazza Velasca n. 5.

L'Associazione - Forum Italiano di Europa Donna Europa, di cui persegue e condivide gli obiettivi e le attività - struttura complessa a carattere nazionale, potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della

necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati e consiglieri.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO

L'Associazione persegue finalità di solidarietà, di tutela della salute psico-fisica e dei diritti delle donne in ambito socio-sanitario.

Gli scopi dell'Associazione sono di accrescere la pubblica sensibilizzazione sul tumore al seno, di rendere attivo un supporto ai problemi ad esso legati, di promuovere una rete di solidarietà tra donne in tutta Italia e in tutta Europa, di premere per una migliore educazione pubblica e professionale, prevenzione, veloce diagnosi, fornitura di cure e trattamenti psicologici e fisici e per promuovere la ricerca in questo specifico campo della medicina.

L'Associazione stimolerà iniziative per dare l'appropriata priorità, tra tutti i problemi di salute in Italia e in Europa, al tumore al seno attraverso il rispetto della differenza culturale tra i Paesi.

Scopi dell'Associazione sono:

- realizzare una maggiore informazione dei soggetti a rischio





sul tumore del seno, la sua diagnosi precoce e curabilità spiegando le terapie possibili per accrescere così la consapevolezza generale sull'importanza di questa malattia;

- promuovere un maggiore impegno collettivo nei confronti della ricerca, della diagnosi precoce e delle cure di questa malattia, sollecitando l'appoggio e la solidarietà delle donne in tutta Italia ed in Europa esposte a questo rischio.

L'Associazione promuoverà iniziative per dare la giusta priorità al problema dei tumori del seno nell'ambito delle questioni sanitarie nazionali ed europee, nel rispetto dei diversi tipi di cultura di ciascun Paese. Lo scopo verrà perseguito anche attraverso l'organizzazione di campagne nazionali e la partecipazione a quelle internazionali, assicurando l'informazione dei soggetti a rischio per mezzo di conferenze, pubblicazione di riviste e altro materiale illustrativo, ricerche, scambi ed aggregazioni didattiche, ed agendo come stanza di compensazione del pensiero europeo riguardo i tumori del seno. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 3


ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'associazione svolge attività di utilità sociale, rivolta sia agli Associati e alla collettività, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;





- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 ASSOCIATI

Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, e che siano infine nominati tali con delibera assunta dal Consiglio Direttivo alla maggioranza dei propri membri. La delibera è inappellabile.

- Associati Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione.


- Associati Ordinari:


a) persone fisiche, uomini e donne, che abbiano vissuto, direttamente o indirettamente, la patologia cui è rivolta l'associazione e le problematiche ad essa correlate e che versino una quota associativa nella misura definita annualmente dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello statuto;

b) persone giuridiche, pubbliche o private, enti ed istituzioni che rappresentino i pazienti affetti dalla patologia cui è rivolta l'associazione e/o che si occupino, direttamente o indirettamente, della patologia stessa e delle problematiche ad essa correlate e che versino una quota associativa nella misura definita annualmente dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello statuto;

- Associati Benemeriti: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti ed istituzioni che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al patrimonio dell'Associazione, mediante il versamento di quote, in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello statuto.

Gli Associati Ordinari sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole della





maggioranza dei membri; l'ammissione ha effetto dalla data del versamento della relativa quota annuale, salvo parere contrario inappellabile del Consiglio Direttivo, da notificarsi per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della notizia del versamento da parte degli uffici dell'Associazione.

Gli Associati Benemeriti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri, che informerà la propria azione alla luce di criteri di massima sinergia al conseguimento delle finalità dell'associazione.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione degli studi nelle materie di competenza dell'Associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

I Membri Onorari e i Sostenitori sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.


Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di parte-





cipazione dell'associato alla vita associativa.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di Associati, a qualunque categoria essi appartengano, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità nel pagamento della quota associativa;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato potrà presentare ricorso, entro 30 (trenta) giorni, all'Assemblea, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.


Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al





proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) del presente articolo, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto; i beni così pervenuti sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 (trentuno) dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 (trenta) giugno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- la Consulta delle Associazioni;
- il Collegio dei Probiviri;





- il Revisore dei Conti.

Non è prevista alcuna retribuzione per gli organi associativi.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti alla data dell'assemblea; essa è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata, anche in luogo diverso dalla sede associativa, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti;
- c) l'elezione, al proprio interno, dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, nonché, ove opportuno, dei componenti del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART. 11 CONVOCAZIONE E QUORUM

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o, in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso





inoltrato agli associati 3 (tre) giorni prima della data fissata. Ogni Associato maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Poiché si tratta di una associazione complessa a carattere nazionale, si prevede la possibilità di ammettere il voto per delega, ma nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti apportati.

Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di tredici membri, scelti fra gli Associati, di cui almeno il 50% (cinquanta per cento) deve essere composto da donne con esperienza diretta della malattia.


I Consiglieri medici non possono essere in maggioranza.

La carica di Presidente di associazioni che operano nello stesso ambito non è compatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea.





Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento.

Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti; il Presidente così eletto, ove possibile, dovrà essere una donna.

Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato come Consigliere e può essere rieletto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio nomina i membri del Comitato tecnico scientifico e della Consulta delle Associazioni. Il Consiglio costituisce le delegazioni di cui all'articolo 1 del presente statuto, preferibilmente a livello regionale, e ne definisce i poteri e i compiti.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra persone esterne all'associazione, determinandone, in sede di nomina, funzioni, natura e durata dell'in-





carico. Le cariche possono essere rivestite dalla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo può delegare a Commissioni composte da tre membri scelti tra i Consiglieri, di cui uno con mansioni di supervisore, compiti operativi per il raggiungimento di particolari obiettivi.

Il consiglio direttivo nomina, al suo interno, il delegato donna di Europa Donna Italia in Europa.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso della nomina di due Vice Presidenti, da uno di essi a rotazione. In assenza di Vice Presidenti, è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri a Vice Presidenti od a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

Il Past President è di diritto membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 15 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri non inferiore a undici, oltre al Presidente dell'Associazione.





ne, che ne è membro di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio, specchiata professionalità e competenza nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Al Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consulativa in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Coordinatore che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 16 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

I membri della Consulta sono scelti tra rappresentanti di associazioni che operano nel campo del tumore al seno.


La Consulta è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a undici, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra i rappresentanti delle associazioni che operano nel campo del tumore al seno.

Alla Consulta, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.

La Consulta svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione consultiva in merito ai programmi di attività culturali e informative dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere. I membri della Consulta durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

La Consulta nomina al suo interno un Coordinatore che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché





con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti al proprio interno dall'Assemblea degli associati, ove opportuno. I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I membri del Collegio durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono riconfermabili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo l'Assemblea provvederà a reintegrare l'organo. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio elegge al proprio interno un presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri valuta, su istanza del Presidente dell'Associazione, il comportamento degli associati in relazione ai doveri derivanti dal rispetto del presente statuto e può proporre al Comitato Direttivo che venga disposta la sospensione o l'esclusione del Membro.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale.

ART. 18 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, un Revisore dei Conti, che dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Può essere scelto anche un soggetto che non sia associato.

Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

ART. 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, su istanza della parte interessata che sceglierà un mediatore iscritto nell'apposito registro tenuto





presso l'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione (ASAC) Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla dichiarazione resa dal mediatore del mancato raggiungimento del predetto accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Milano, esclusivamente competente.

ART. 20 SCIoglimento

In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.to Rosanna Lucia Fidanzia

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)



È copia conforme all'originale.

Milano, 4 (quattro) luglio 2017 (duemiladiciassette).

Manuela Belloni

